

MISURA: 221 - PRIMO IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI**AZIONE: 2 – Fustaie a ciclo medio - lungo****1. DESCRIZIONE DELL’AZIONE****1.1- Descrizione generale**

L’Azione intende incentivare l’arboricoltura da legno a ciclo medio – lungo (turno o tempo di rotazione, inteso come intervallo tra due tagli consecutivi nella stessa parcella, superiore a quindici anni), al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’intensificazione dell’attività agricola. La presenza di coltivazioni legnose permetterà di diminuire la concentrazione eccessiva di fertilizzanti e di contaminanti, che non consente di conseguire un uso sostenibile della risorsa idrica. Effetti positivi saranno inoltre conseguiti nei confronti della degradazione del suolo dovuta all’erosione, alla diminuzione di sostanza organica ed alla compattazione. La presenza di formazioni destinate a permanere a lungo, potrà esercitare un’influenza favorevole sulla mitigazione del cambiamento climatico, conseguente ai processi inquinanti causati dall’emissione di gas ad effetto serra e di composti acidificanti, determinando inoltre un aumento della biodiversità ed il miglioramento del paesaggio.

1.2 – Obiettivi

- a- Difesa del suolo e del patrimonio idrico;
- b- assorbimento di anidride carbonica e fissazione del carbonio;
- c- diversificazione delle attività agricole tradizionali;
- d- riqualificazione e valorizzazione del paesaggio agrario;
- e- costituzione e ampliamento di ambienti naturali.

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

L’Azione potrà essere attuata su tutti i terreni agricoli situati nell’ambito della Regione del Veneto. Un terreno è definito agricolo se è stato coltivato per almeno i due anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno, per l’ottenimento di prodotti agricoli. Sono inoltre considerati terreni agricoli le superfici avvicendate, sulle quali non è praticata, temporaneamente, alcuna coltivazione, purché sia garantito il loro mantenimento in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009³⁰.

Sono esclusi dal sostegno i terreni situati in zone montane (art. 50, comma 2 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005)³¹, individuate nell’ allegato G alla dgr n. 199/2008 e reperibili sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Descrizione generale**

- a- Persone fisiche;
- b- persone giuridiche di diritto privato, singole od associate³².
- c- persone giuridiche di diritto pubblico, singole od associate.

2.2 – Criteri di ammissibilità

a- Il soggetto che chiede il sostegno dovrà essere titolare, al momento della presentazione della domanda, di un diritto di conduzione sulla superficie che sarà oggetto d’intervento, derivante da specifiche norme giuridiche (es.: proprietà, affitto, concessione) e costituito in forma scritta. E’ escluso il contratto di comodato.

³⁰ Stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GUUE 21 ottobre 2003, n. L 270)

³¹ Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GUUE n. L 277 del 21.10.2005)

³² Ai fini dell’applicazione del presente bando, l’associazione è un organismo con personalità giuridica, costituito ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361 (GU 7 dicembre 2000, n. 286) o univocamente individuabile, in base ad un codice fiscale e/o ad una partita IVA.

Qualora la domanda di sostegno non sia presentata dal proprietario, il conduttore dovrà ottenere un atto di assenso, nel quale il proprietario (od i proprietari, se più di uno) dichiara di autorizzare l'intervento e di essere a conoscenza del vincolo che si instaurerà a seguito della realizzazione della piantagione e delle prescrizioni conseguenti. Alla scadenza del periodo di conduzione, in caso d'inadempienze, si applicheranno le disposizioni previste negli Indirizzi procedurali. L'atto d'assenso dovrà essere ottenuto anche nel caso di proprietà, a favore del soggetto che sottoscrive la domanda di sostegno.

b- Il sostegno per l'imboschimento non è concesso agli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento, ai sensi de Regolamento (CE) n. 1257/99³³ o del Regolamento (CE) del Consiglio n.1698/2005⁴⁴;

3. INTERVENTI AMMISSIBILI ED IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi e di Impegni previsti

3.1.1 Interventi ed impegni

3.1.1.1- Interventi. Comprendono tutti i lavori e gli acquisti necessari all'esecuzione dell'imboschimento:

- a- analisi del terreno;
- b- preparazione del terreno;
- c- concimazione di fondo;
- d- squadratura del terreno;
- e- pacciamatura;
- f- acquisto e preparazione del materiale di propagazione;
- g- messa a dimora del materiale di propagazione;
- h- protezioni individuali;
- i- irrigazioni;
- l- spese generali.

Sono ammessi lavori a prestazione volontaria, alle condizioni previste negli Indirizzi procedurali.

La mancata esecuzione degli interventi nei termini e nei modi stabiliti comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione³⁴.

3.1.1.2- Impegni. Comprendono tutti gli interventi e gli acquisti necessari per la realizzazione delle cure colturali, al fine di garantire l'attecchimento e l'accrescimento del giovane popolamento, negli anni successivi all'impianto. Gli impegni sono suddivisi in principali ed in secondari.

I primi consistono nell'obbligo di mantenimento del soprassuolo boschivo sulla superficie oggetto d'intervento, mettendo in atto tutte le iniziative che ne garantiscano la continuità nel tempo (es.: divieto di coltivazione, divieto di pascolo).

Gli impegni secondari costituiscono, invece, tutti gli interventi che permettono di favorire le condizioni stazionali e fisiologiche più idonee all'accrescimento e all'affermazione dell'imboschimento:

- a- risarcimento del materiale di propagazione non attecchito;
- b- contenimento della vegetazione concorrente;
- c- irrigazioni di soccorso;
- d- potature di formazione e di allevamento;
- e- eliminazione della pacciamatura, a norma di legge, se non biodegradabile;
- f- interventi fitosanitari, se necessari.
- g- sfolli e diradamenti.

³³ Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GUCE 26 giugno 1999, n. L 160)

³⁴ Stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. (GUUE n. L 368 del 23.12.2006)

La mancata esecuzione degli interventi nei termini e nei modi stabiliti comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo I del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione⁴⁴.

3.1.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese considerate nello specifico prezzario approvato dal Dirigente della Direzione regionale Foreste ed Economia montana (reperibili sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it), entro i limiti in esso indicati.

3.2 - Limiti e condizioni:

a- Il sostegno è ammissibile qualora il terreno sul quale sarà attuata l'Azione possa essere considerato "agricolo", come definito al par. 1.3 (Ambito territoriale), in base al Piano di utilizzo.

L'imboschimento potrà inoltre essere realizzato su terreno già occupato da piantagioni legnose non agricole, purché sia stato regolarmente coltivato almeno per due annate agrarie successive all'ultimo taglio, determinate al momento della presentazione della domanda.

b- Sono esclusi dal sostegno i terreni:

- coltivati a prato permanente;
- coperti da pascolo;
- destinati alla coltivazione di abeti natalizi;
- situati negli ambienti dove l'imboschimento potrebbe comportare una diminuzione della biodiversità;
- non individuabili con certezza nel sistema catastale.

c- La scelta delle specie da utilizzare nell'imboschimento dovrà essere compatibile con i fattori stagionali. La sintonia con le condizioni locali dovrà inoltre tener conto della realtà storica, culturale, paesaggistica del territorio sul quale si realizza l'intervento, oltre che dei limiti, dei divieti e delle prescrizioni imposti dalle norme e dagli strumenti di pianificazione e di gestione del territorio, in particolare quelli relativi alla gestione delle aree protette e dei siti compresi nella rete Natura 2000, designati ai sensi delle direttive del Consiglio 79/409/CEE³⁵ e 92/43/CEE³⁶.

Nelle aree protette e nei siti Natura 2000, la scelta delle specie dovrà essere compatibile con le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione e di gestione.

Non potranno essere utilizzate specie arboree a duplice attitudine legno-frutto o piante innestate per la produzione di frutto.

d- La superficie d'intervento dovrà appartenere ad una medesima UTE³⁷. In assenza di UTE (es. persone fisiche e giuridiche prive della qualifica di imprenditore agricolo), qualora siano presenti più corpi fondiari, la loro dimensione dovrà essere compatibile con quella prevista al successivo paragrafo 4.3 (Limiti di intervento e di spesa).

e- Non è ammissibile la sostituzione delle particelle catastali, successivamente alla conclusione della fase istruttoria di ammissibilità. Sono fatte salve le cause di forza maggiore.

f- I beneficiari dovranno ottemperare, nell'insieme della loro azienda, pena la revoca parziale o totale del sostegno, in funzione della gravità, ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6 ed agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 relativi ai criteri di gestione obbligatori ed alle buone condizioni agronomiche e ambientali, ove richiesto.

³⁵ Concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUCE 25 aprile 1979, n. L 103)

³⁶ Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GUCE 22 luglio 1992, n. L 206)

³⁷ Definita dal DPR 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) (GU 30 dicembre 1999, n. 305)

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Ai fini dell'attuazione di questa Azione, le fustaie a ciclo medio - lungo costituiscono colture legnose specializzate, a norma dell'art. 14 della L.R. n. 52/78³⁸ e dell'art. 2, comma 5 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227³⁹. L'obbligo della loro permanenza sul terreno viene a cessare al compimento del periodo vincolativo, che non potrà essere inferiore ad anni 15, a partire dalla data della richiesta d'accertamento finale dell'intervento. Questo limite è riferito alle piante principali, destinate a giungere alla fine del turno, mentre quelle accessorie dovranno essere tagliate quando avranno esaurito le loro funzioni specifiche.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA ED ESECUTIVA**4.1- Importo messo a bando**

La disponibilità finanziaria per sostenere i costi d'impianto, resa disponibile con questo bando, è di € 600.000,00.

Nell'Allegato A al bando vengono stabilite le modalità per l'effettuazione delle compensazioni finanziarie tra azioni della stessa misura.

4.2- Livello ed entità dell'aiuto:

a- nelle zone comprese all'interno della Rete Natura 2000, individuate con DGR 18 aprile 2006, n. 1180⁴⁰ e s.m.i., il sostegno sarà concesso nella misura dell'80% dei costi ammissibili, purché l'intervento sia realizzato completamente al loro interno;

b- nelle zone non comprese nel punto precedente, il sostegno sarà concesso nella misura del 70% dei costi ammissibili;

c- limitatamente alle persone giuridiche di diritto pubblico, il sostegno sarà dell'80%, determinato sui costi ammissibili, indipendentemente dalla zona d'intervento.

Considerato che le spese necessarie per la realizzazione degli interventi ammissibili sono riconosciute nella misura massima di € 5.000/ha, il sostegno sarà erogato nelle seguenti entità:

ZONIZZAZIONE	ENTITÀ MASSIMA DEL SOSTEGNO (€/ha)
- Rete Natura 2000	4.000
- Altre zone	3.500
- Tutte le zone, limitatamente ad interventi realizzati da persone giuridiche di diritto pubblico	4.000

Saranno inoltre corrisposti i seguenti premi, derivanti dagli impegni assunti dal beneficiario, indipendentemente dalla zonizzazione:

PREMIO ANNUO PER LA MANUTENZIONE	PREMIO ANNUO PER LA PERDITA DI REDDITO
600 €/ha/anno, per un periodo di 5 anni	a- I.A.P. ⁴¹ : 350/€/ha/anno, per un periodo di anni 15 b- altri soggetti di natura privata: 150 €/ha/anno, per un periodo di anni 15

³⁸ Legge forestale regionale (BUR n. 43/1978)

³⁹ Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (GU 15 giugno 2001, n. 137, S.O.)

⁴⁰ Rete ecologica europea Natura 2000. Aggiornamento banca dati (BUR n. 45/2006)

⁴¹ Imprenditore Agricolo Professionale, ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99: "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38" (GU n. 94 del 22 aprile 2004)

I premi saranno erogati esclusivamente a favore di persone fisiche o giuridiche di diritto privato, anche se conducono terreni di proprietà pubblica.

Alle persone giuridiche di diritto pubblico sarà corrisposto esclusivamente il sostegno per le spese d'impianto.

4.3- Limiti di intervento e di spesa

- Non sono ammissibili al sostegno le superfici inferiori ad ha 1. Non sussistono invece limiti d'intervento superiori. Sussistono, invece, per motivi di carattere fitosanitario, limitazioni alla coltivazione del Noce comune, che non potrà estendersi su superfici superiori ad ha 3, mentre non è consentita la coltivazione del Ciliegio in purezza.

- La superficie d'intervento potrà anche essere non accorpata, purché l'area dei singoli corpi non sia inferiore ad ha 0,5 ciascuno.

La piantagione dovrà essere costituita da almeno due filari di specie arboree aventi una larghezza, misurata tra i due lati interni della parte basale dei fusti perimetrali, di almeno m 7.

- Il progettista dovrà stabilire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dagli *Indirizzi procedurali*, individuando la natura dei lavori che saranno eseguiti con tale modalità. Egli dovrà inoltre definire il tempo necessario (in ore) per portare a compimento detti lavori ed il numero di unità lavorative impiegate, nel rispetto dei limiti e delle tipologie previste dal prezzario regionale.

4.4- Termini e scadenze

L'intervento dovrà essere concluso entro il 31 marzo 2010. Entro il 15 aprile 2010 dovranno essere pagate anche le spese ammissibili sostenute per realizzare l'intervento.

Entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dei lavori e, in ogni caso, non oltre il 15 aprile 2010, il beneficiario dovrà presentare presso la Struttura Periferica di AVEPA competente per territorio una specifica domanda di pagamento, relativa alle spese sostenute per l'impianto. Prima di effettuare il pagamento, ogni Struttura Periferica di AVEPA procederà obbligatoriamente all'accertamento finale in loco di quanto realizzato e comunicherà all'interessato le risultanze di tale verifica.

I soggetti che hanno diritto al premio per la perdita di reddito ed al premio per la manutenzione, dovranno presentare obbligatoriamente una specifica domanda di pagamento entro il 15 maggio 2010.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Per le domande presentate, valgono i seguenti criteri di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
a- Interventi realizzati in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola	a- superficie catastale compresa nell'elenco di cui all'allegato A, art. 13, alla DGR n. 2267/2007 ⁴² e all'allegato A alla DGR n. 2684/2007 ⁴³	2
b- Interventi realizzati in siti compresi nella rete Natura 2000 o all'interno di un Parco naturale	b- superficie catastale definita e cartografata in applicazione della DGR n. 2371 del 27 luglio 2006 (Allegato C, parte prima e seconda) ⁴⁴ e s.m.i. o compresa all'interno di un Parco naturale	1

I punteggi indicati non sono cumulabili tra di loro.

⁴² Piano di Tutela delle Acque. Approvazione delle norme di salvaguardia (art. 121 del G.Lgs. n. 152/2006; artt. 19 e 28 L.R. 33/1985)

⁴³ Piano di Tutela delle Acque. Precisazioni (art. 121 del D.Lgs. n. 152/2006 e 28 L.R. 33/1985) (BUR n. 88/2007)

⁴⁴ Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. DPR 8 settembre 1997, n. 357. Approvazione del documento relativo alle misure di conservazione per le zone di protezione speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del DPR 357/1997 (BUR n. 76/2006)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità, l'intervento previsto dovrà essere realizzato completamente all'interno di una delle superfici descritte nella tabella.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
area della superficie d'intervento	area della superficie decrescente	1

A parità di punteggio sarà data preferenza alle superfici di maggiore estensione.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Le persone giuridiche di diritto pubblico dovranno mettere in atto tutti quegli interventi (risarcimenti, contenimento della vegetazione concorrente, irrigazioni, eventuali diradamenti, potature ed interventi fitosanitari, eliminazione della pacciamatura, se non biodegradabile) che garantiscano le migliori condizioni per la riuscita dell'impianto nel tempo ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, anche se non percepiscono alcun premio per le cure colturali successive all'impianto.

6.2 Il *Prontuario tecnico per l'impianto* dei boschi nella pianura veneta, di cui alla L.R. 2 maggio 2003, n. 13⁴⁵ è adottato, con le modifiche e le integrazioni necessarie riportate nell'allegato M alla deliberazione n. 199/2008 ed all'Allegato D al presente provvedimento, e reperibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it, anche per l'esecuzione degli interventi considerati da questa Azione, per quanto applicabile. Esso costituirà un riferimento di indirizzo nei confronti del beneficiario.

6.3 Il beneficiario del sostegno potrà eseguire gli interventi mediante ricorso a terzi e/o in amministrazione diretta. In quest'ultimo caso impiegherà personale proprio, appositamente assunto ed addetto in forma esclusiva all'esecuzione dello specifico intervento, contabilizzato mediante giornale di cantiere e cedolino paga.

6.4 Un medesimo soggetto potrà presentare più domande di sostegno, ciascuna riferita ad una singola UTE od, in mancanza, ad una singola unità fondiaria, della quale abbia titolo alla conduzione, specificandone la priorità. In tale caso, tuttavia, sarà possibile concedere il sostegno alle domande successive alla prima, indicata come prioritaria, solamente dopo avere soddisfatto le richieste presentate dai conduttori di una sola UTE o di una sola unità fondiaria.

6.5 Un medesimo richiedente potrà presentare, separatamente e per singola UTE o per singola unità fondiaria, domanda di sostegno anche sulle altre Azioni della misura 221 (Azione 2: Fustaie a ciclo lungo; Azione 3. Impianti a ciclo breve).

6.6 La sostituzione delle specie previste nel Piano aziendale d'Imboschimento di cui all'allegato N alla deliberazione n. 199/2008, come modificato dall'Allegato D al presente provvedimento, reperibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it, è ammissibile nei casi di subentrata indisponibilità di materiale di propagazione presso i vivai specializzati o nei casi di difficoltà di attecchimento, dovuta a cause imprevedibili al momento della redazione del Piano Aziendale d'Imboschimento, purché siano mantenute inalterate le funzioni e le caratteristiche del popolamento, in particolare la distribuzione relativa tra le specie arboree e quelle arbustive. Le nuove specie utilizzate dovranno tuttavia essere comprese nell'elenco allegato al Piano sopra citato.

6.7 Qualora ad un IAP dovesse subentrare un altro soggetto privo di questa qualifica, il premio annuo per la perdita di reddito sarà rideterminato, in base al valore indicato al par. 4.2 (Livello ed entità dell'aiuto). Non si procederà invece alla rideterminazione del premio per la perdita di reddito nel caso in cui ad un soggetto senza la qualifica di IAP dovesse subentrare un beneficiario con tale qualifica.

Nel caso di subentro di un soggetto privato ad una persona giuridica di diritto pubblico, a seguito di concessione o di affitto di terreni di proprietà pubblica, non sarà corrisposto alcun premio.

Non si effettuerà, inoltre, alcuna rideterminazione del premio per la perdita di reddito qualora il soggetto beneficiario dovesse mutare la propria natura giuridica, successivamente alla conclusione della fase istruttoria di ammissibilità.

6.8 La documentazione tecnica allegata alla domanda dovrà essere sottoscritta da un professionista regolarmente iscritto ad un Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali o ad un Collegio dei Periti agrari o degli Agrotecnici, entro i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali, che

⁴⁵ Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta (BUR n. 45/2003)

dovrà apporre l'impronta del timbro assegnatogli. Qualora il firmatario della documentazione tecnica sia dipendente di una Pubblica Amministrazione che presenti, per proprio conto, la domanda di sostegno, non è richiesta l'iscrizione all'Ordine sopra descritto, purché sia dotato di qualifica idonea.

6.9 Presso la sede aziendale dovrà essere conservato, per i controlli previsti dalla specifica normativa, il Cartellino del Produttore, qualora le specie utilizzate per l'imboschimento siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386⁴⁶. Se il materiale è stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà inoltre fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263⁴⁷.

6.10 Ulteriori disposizioni sono contenute negli allegati M e N alla deliberazione n. 199/2008, come modificati dall'Allegato D al presente provvedimento, disponibili all'indirizzo web sopra riportato.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Al fine di accedere al sostegno previsto dalla misura, il richiedente dovrà presentare una domanda entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste negli *Indirizzi procedurali*, allegando la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000⁴⁸;
2. Piano Aziendale di Imboschimento di cui all'allegato N alla deliberazione n. 199/2008, come modificato dall'Allegato D al presente provvedimento, **in duplice copia**, redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato e sottoscritto anche dal richiedente. Il piano dovrà contenere il progetto con i relativi elaborati; in particolare: relazione tecnica, computo metrico estimativo, con individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, corografia ed estratto di mappa, in scala 1:2.000, con dettagliata individuazione dell'area d'intervento; ;
3. per gli enti pubblici, le associazioni di proprietari e i consorzi: provvedimento di approvazione del progetto e del Piano Aziendale di Imboschimento;
4. scheda di richiesta del punteggio da attribuire (contenuta nel modello di domanda);
5. dichiarazione di possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), rilasciato dall'Ispettorato Regionale dell'Agricoltura competente per territorio;
6. approvazione della Relazione di Valutazione di Incidenza (o della selezione preliminare - screening), – da parte del Servizio Forestale Regionale competente per territorio, qualora l'intervento ricada nei casi previsti dalla DGR 3173/2006⁴⁹. Al fine di permettere tale approvazione, il richiedente dovrà trasmettere al Servizio forestale anche il Piano Aziendale d'Imboschimento;
7. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui alla LR n. 10/1999⁵⁰ relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), qualora necessaria;
8. nel caso l'intervento ricada all'interno di un Parco naturale: parere ambientale o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciati dall'organo preposto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394⁵¹.
9. Approvazione del Piano Aziendale d'Imboschimento da parte del Servizio Forestale Regionale competente per territorio, limitatamente agli interventi realizzati sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della L.R. n. 52/1978.
10. Atto di assenso firmato dal proprietario (o dai proprietari), secondo il modello predisposto da Avepa, qualora l'intervento sia realizzato su superfici condotte da soggetti diversi dal proprietario.

⁴⁶ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU 29 gennaio 2004, n. 23, S.O.)

⁴⁷ Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione (D.Lgs. n. 386/2003) (BUR n. 117/2004)

⁴⁸ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (GU 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.)

⁴⁹ Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative. (BUR n. 94/2006)

⁵⁰ Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (BUR n. 29/1999)

⁵¹ Legge quadro sulle aree protette (GU 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.)

I documenti indicati dal numero 1 al numero 3, sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, comporterà la non ammissibilità della domanda stessa.

La documentazione indicata ai punti 5, 6, 7, 8, 9 e 10 se non presente in allegato alla domanda, potrà essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini.

In questo caso il richiedente dovrà allegare alla domanda di sostegno copia della richiesta di rilascio del parere, del nulla osta, dell'approvazione o dell'autorizzazione, trasmessa agli organismi competenti.

DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del sostegno concesso, il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, oltre alla documentazione prevista agli *Indirizzi procedurali*, anche la seguente documentazione:

- qualora l'intervento non sia conforme al PAI approvato in fase istruttoria: relazione tecnica finale, **in duplice copia**, redatta dal direttore dei lavori, che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti. Se le variazioni hanno interessato anche la composizione delle specie utilizzate, andrà compilato ed allegato alla relazione il relativo elenco contenuto nel PAI;
- qualora l'intervento sia conforme al PAI approvato in fase istruttoria: dichiarazione del direttore dei lavori, attestante che l'intervento è stato realizzato senza varianti.

AVePA avrà cura di predisporre e di comunicare, ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione del sostegno.

Per quanto non espressamente considerato in questo bando, si dovrà fare riferimento agli *Indirizzi procedurali* ed al Manuale delle procedure predisposto da AVePA..

7. INDICATORI

Output	Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento	25
	Superficie imboschita (ha)	90